

La tutela del patrimonio culturale materiale dell'Algeria

Fabio MANISCALCO

1. Introduzione

Con una superficie di oltre 2.000.000 km², l'Algeria è il più vasto tra gli Stati del Maghreb ed uno tra i più ricchi dell'Africa sotto il profilo storico-culturale, dal momento che il suo territorio –dall'area meridionale, occupata dal Sahara, a quella settentrionale, bagnata per circa 1.000 km dal Mediterraneo– conserva tracce delle principali civiltà sorte nell'area afro-mediterranea. Tuttavia, gran parte del suo patrimonio culturale è andata dispersa a causa di molteplici fattori che vanno dagli oltre 130 anni di colonialismo¹ ai molteplici conflitti interni,² dalle calamità naturali,³ che si ripropongono ciclicamente con

¹ Conseil National Economique et Social, "Avis sur le dossier relative au patrimoine national", in *Journal Officiel de la République Algérienne Democratique et Populaire* (da ora: *J.O.R.A.D.P.*), n. 40, del 9 giugno 1998, *passim*.

² È noto come la principale causa di dispersione o di distruzione del patrimonio culturale internazionale siano i conflitti armati, interni, misti o internazionali. Paradossalmente, considerando la situazione storico-politica, l'Algeria non ha ancora ratificato la Convenzione de L'Aja del 1954, sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto, né i Protocolli addizionali del 1954 e del 1999. Per approfondimenti sulla Convenzione de L'Aja del 1954 e sui Protocolli, i cui testi completi sono consultabili sul sito internet www.unesco.org, si rammentano, a titolo indicativo: P.J. Boylan, *Review of the Convention for the Protection of Cultural Property for the Protection in the Event of Armed Conflict, (The Hague Convention of 1954)*, Report ref. CLT-93/WS/12, UNESCO, Paris 1993; E. Clément, "Some Recent Practical Experience in the Implementation of the 1954 Hague Convention", in *International Journal of Cultural Property*, 3, 1, 1994, pp. 11-25; F. Maniscalco, *Ius Praedae. La tutela dei beni culturali in guerra*, Massa Editore, Napoli 1999, con bibliografia; Id., "La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato", in *Jus. Rivista di Scienze Giuridiche*, XLVII, sett.-dic. 2000, pp.481-488; Id. (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 2, Massa Editore, Napoli 2002, con bibliografia.

intensità devastante, all'instabilità politico-economica.⁴ Una dissoluzione che, come avviene in altre regioni dell'Africa, è talvolta agevolata dalla connivenza delle autorità locali con le potenti lobbies collegate allo sfruttamento del sottosuolo o con le archeomafie.⁵

³ Il rischio sismico dell'Algeria è tristemente noto per una serie di movimenti tellurici, estremamente distruttivi, che si sono susseguiti nel corso dei secoli. Fra questi si rammentano il terremoto che rase al suolo Algeri nel 1365, caratterizzato da oltre cento repliche in una sola notte, i sismi del settembre 1954 e dell'ottobre 1980, che dissestarono la *Wilāya* di Chlef, ed il terremoto del 2003, con epicentro a Zemmouri. Sull'argomento cfr. AA.VV., *Les séismes en Algérie de 1365 à 1992*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Alger-Bouzaréah 1994; AA.VV., *Les séismes en Algérie de 1992 à 2001*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Alger-Bouzaréah 2002; AA.VV., *Catalogue Sismologique 2002*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Alger-Bouzaréah 2003.

⁴ Sull'odierna situazione politica, amministrativa e socio-economica dell'Algeria, cfr. Central Intelligence Agency, *The World Factbook*, CIA, Washington D.C. 2003. Cfr., inoltre, Conseil National Economique et Social, "Avis relatif à l'avant-projet de stratégie nationale de développement économique et social à moyen terme", in *J.O.R.A.D.P.*, n. 9 del 22 febbraio 1998, pp. 2-83.

⁵ In generale, sulle problematiche relative alla tutela del patrimonio culturale dell'Algeria e dell'Africa, cfr. L. Maranzi, *Algérie: préservation et mise en valeur du patrimoine culturel, mai - juin 1968*, UNESCO, Paris 1969; D.J. Crowley, "The West African Art Market Revisited", in *African Arts* 7,4 (1974), pp. 54-59; K. Nicklin, "The Rape of Nigeria's Antiquities", in *African Arts* 8,3 (1975), pp. 86-88; K. Nicklin, "Rape and Restitution: the Cross River Region Considered", in *Museum* 33,4 (1981), pp. 259-260; M. Hachid, "Rock art in danger: the case of the Saharan Atlas", in *Museum* 37,1 (1985), pp. 32-37; S.A. Kerzabi - M. Hachid - M.A. Garcia, *L'art rupestre saharien: conservation methodologie et gestion*, UNESCO, Paris 1986; J. Mazurek - J. Black, "The Problems of Conservation of the Stone Prehistoric Paintings at Tassili (Sahara) and Roman Stone Monuments in Algeria", in James Black (a cura di), *Recent advances in the conservation and analysis of artifacts: Jubilee Conservation Conference, London 6-10 July 1987*, Institute of Archaeology, University of London, London 1987, pp. 371-373; G. Speranza, "Il recupero e la valorizzazione dei siti storici in Algeria", in *Cooperazione* 94 (1990), pp. 65-80; M. Dembélé - J. Van der Waals, "Looting the Antiquities of Mali", in *Antiquity* 65 (1991), pp. 904-905; International Council of Museums, *Workshop on Illicit Traffic of Cultural Property, AFRICOM Programme*, ICOM, Paris 1993; M. Docchi, "La valorisation des sites historiques en Algérie", in *Rive. Revue de politique et de culture méditerranéennes*, février, 1996, pp. 226-229; International Council of Museums, *Handbook of Standards, Documenting African Collection*, ICOM, Paris 1996; R.J. McIntosh - P.R. Schmidt (a cura di), *Plundering Africa's Past*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1996; International Council of Museums,

Queste ultime, recentemente, hanno incrementato le proprie attività grazie alla presenza di siti archeologici molto estesi e difficilmente controllabili⁶ e grazie all'inesistenza di specifici accordi, bilaterali o multilaterali, finalizzati a limitare l'illecita esportazione di beni cultu-

Looting in Africa, ICOM, Paris 1997; International Council of Museums, *Workshop on the Protection of African Heritage: Working Documents, Amsterdam, 22-24 October 1997*, ICOM, Paris 1997; C. Irsheid, "The Protection of Cultural Property in the Arab World", in *International Journal of Cultural Property* 6,1 (1997), pp. 11-45; M. Stefanaggi, *Algerie. Conservation des biens culturels du Sahara, 18-27 avril 1977*, ICCROM - UNESCO, 1997 (rapporto missione); Conseil National Economique et Social, *Avis sur le dossier...*, cit., *supra*, a n. 1, pp. 3-12; Conseil National Economique et Social, *Avis relatif à l'avant-projet...*, cit., *supra*, a n. 4, p. 66; International Council of Museums, *Actes de l'atelier pour la protection du patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans les pays arabes, Hammamet, Tunisie, 2-4 juin 1998*, ICOM, Paris 1998; F. Shyllon, "Constitutional provisions for the preservation of cultural heritage in Africa", in *Art Antiquity and Law* 4,1 (1999), pp. 65-68; A. Ennabli, "North Africa's Roman Art: its Future", in *World Heritage Review* 16 (2000), pp. 18-29; F. Shyllon, "International Standards for Cultural Heritage: an African Perspective", in *Art Antiquity and Law* 5,2 (2000), pp. 159-175; N. Brodie - J. Doole - C. Renfrew (a cura di), *Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World's Archaeological Heritage*, McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge 2001, *passim*; R.J. McIntosh, "Africa: Cause for Despair and for Hope", in *Art Antiquity and Law* 7,3 (2002), pp. 291-300.

⁶ In generale, sulle problematiche connesse al traffico illecito di beni culturali, cfr. International Council of Monuments, *Workshop on Illicit Traffic*, op. cit., *supra*, a n. 5; A. Bourguignon - J.E. Choppin, *L'art volé: enquête sur le vole et le trafic d'objets d'art*, Éditions La Découverte, Paris 1994; M. Brent, "Pillaging Archaeological Sites. Depriving the Future of the Past", in *International Criminal Police Review* 448-449 (1994), pp. 27-29; E. des Portes, "L'ICOM dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels", in *Museum International* 183,3 (1994), pp. 51-58; H. Leyten (a cura di), *Illicit Traffic in Cultural Property: Museums against Pillage*, Royal Tropical Institute, Amsterdam 1995; K.W. Tubb (a cura di), *Antiquities Trade or Betrayed: Legal, Ethical and Conservation Issues*, Archetype Publications, London 1995; International Council of Museums, *Workshop on the Protection*, op. cit., *supra*, a n. 5; International Council of Museums, *Actes de l'atelier...*, op. cit., *supra*, a n. 5; P.J. O'Keefe, *Trade in Antiquities: Reducing Destruction and Theft*, UNESCO, London-Paris 2000; N. Brodie - J. Doole - C. Renfrew, *Trade in illicit antiquities...*, op. cit., *supra*, a n. 5; P. Askerud - E. Clément, *La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Guide pour la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970*, UNESCO, Paris 2000 (prima ed. in inglese 1997); R. Conforti - F. Maniscalco, "La tutela dei beni culturali mobili in Italia: il problema dei furti d'arte", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Italia*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 1, Napoli 2002, pp. 121-133.

rali mobili.⁷ Inoltre, le disposizioni legislative nazionali in materia di beni culturali sono disorganiche e, in alcuni casi, sono elaborate in modo da agevolare orientamenti giurisprudenziali diversi e contrastanti. Basti pensare alle formule, estremamente generiche, “sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi” e “sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret” che puntualmente sono inserite nelle disposizioni finali di leggi e decreti.

2. Il Ministero della Comunicazione e della Cultura ed i principali organi di tutela del patrimonio culturale

In Algeria il principale organo di tutela del patrimonio culturale è il Ministero della Comunicazione e della Cultura che, conformemente al decreto esecutivo n. 96-140,⁸ assomma in sé le competenze (e gli uffici) in materia di comunicazione⁹ e di cultura.¹⁰

⁷ In realtà l'Algeria ha ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 sui mezzi per impedire e vietare l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illecito di beni culturali (cfr. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 73-37 del 25 luglio 1973, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* del 28 agosto 1973, pp. 802-805). Tuttavia, a livello nazionale, non si è proceduto alla completa attuazione della stessa. I testi completi, in inglese e francese, della Convenzione UNESCO del 1970 sono consultabili nel sito internet www.unesco.org. Sull'argomento, cfr. *Convention et recommandations de l'UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel*, UNESCO, Paris 1985 (ed. cons. 1990), pp. 59-73; R. Fraoua, *Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 1970). Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales d'exécution*, Document CC-86/WS/40, UNESCO, Paris 1986; P. Askerud - E. Clément, *La lutte contre le trafic...*, op. cit., *supra*, n. 6.

⁸ Datato 20 aprile 1996 e pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 25, del 21 aprile 1996, pp. 4-6. Tale decreto ha abrogato le norme dei decreti esecutivi n. 93-256 del 27 ottobre 1993 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 70 del 31 ottobre 1993, pp. 10-11) e n. 94-168 del 15 giugno 1994 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 40 del 22 giugno 1994, pp. 15-16) e, di conseguenza, il decreto esecutivo n. 91-297 del 24 agosto 1991 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 40 del 28 agosto 1991, pp. 1280-1281).

⁹ Le attribuzioni del ministro in materia di comunicazione, definite all'art. 3, precedentemente erano di competenza del Ministro dell'Informazione. Sulla sequenza dei diversi dicasteri incaricati della tutela del patrimonio culturale algerino, cfr. F. Maniscalco (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Algeria*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 3, Massa Editore (in stampa).

¹⁰ Precedentemente le competenze relative alla tutela del patrimonio culturale erano del ministro delle arti e, quindi, del ministro della cultura e del turismo. Cfr. F. Maniscalco, *La tutela...*, op. cit., *supra*, a n. 9.

Le attribuzioni del Ministro della cultura, definite soprattutto all'art. 4, sono:

[...] d'ouvrir à la promotion de la culture national, de préserver et de consolider l'identité culturelle nationale, de sauvegarder la mémoire collective de la Nation, par la collecte, la centralisation et l'exploitation de tous documents et archives concernant le secteur, d'apporter sa contribution en veillant à la dimension culturelle dans l'élaboration des grands projets d'urbanisme et des grands ouvrages architecturaux, de proposer les éléments de la politique de soutien à la culture, de définir, en liaison avec les institutions publiques concernées, les conditions d'accès à l'aide publique dans le domaine culturel, de mettre en place le cadre organisationnel à même de favoriser l'épanouissement de la création culturelle sous toutes ses formes, dans le respect des valeurs nationales, de définir et de mettre en œuvre la politique de réalisation des grands projets culturels et de protection du patrimoine culturel et de ses symboles, de promouvoir la recherche dans le domaine des arts, des lettres et de l'histoire, de contribuer à l'œuvre d'écriture de l'histoire nationale suivant des critères scientifiques et de mettre à la disposition des chercheurs et du public les instruments y afférents, de susciter et d'encourager toute initiative tendant à favoriser la production littéraire et la diffusion des connaissances historiques, scientifiques et techniques, de prendre toute mesure de nature à garantir les droits des créateurs, à susciter le mécénat des arts et des lettres et favoriser l'institution de mérites distinctifs, de susciter l'émulation en matière de production culturelle dans le double souci de favoriser l'expression artistique et l'accès du citoyen aux loisirs, d'encourager la production et la diffusion audiovisuelles de la culture nationale, d'encourager toute action visant à la promotion et l'encouragement de l'artisanat d'art et, en général des expressions artistiques traditionnelles, d'encourager le mouvement associatif culturel, d'ouvrir à faire connaître la culture nationale à l'étranger et d'encourager toute action dans ce sens, en veillant particulièrement à sa diffusion au sein de notre communauté émigrée.

Dunque, per quanto concerne il tema del presente contributo, la sola materia dei beni culturali, il Ministro deve attuare una politica di protezione del patrimonio culturale e dei suoi simboli e promuovere ricerche nei settori delle arti, delle lettere e della storia. Inoltre, poiché uno dei suoi principali compiti è la diffusione della cultura nazionale, anche attraverso le comunità di emigrati, la sua attività si estende in campo internazionale. Pertanto, *ex art. 9*, commi 1 e 3, d'intesa ed in

coordinamento con il Ministro per gli affari esteri, partecipa a tutti i negoziati, bilaterali e multilaterali, il cui oggetto sia uno degli ambiti della comunicazione e della cultura.

Oltre all'autorità amministrativa, al Ministro della comunicazione e della cultura sono demandati poteri di controllo, dal momento che, *ex art.* 8, deve vigilare sul corretto funzionamento delle strutture centrali e periferiche del dicastero, sui servizi esterni e sulle istituzioni pubbliche connesse al proprio settore di competenza.

L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono regolamentate dai decreti esecutivi n. 96-141 e n. 96-142, del 20 aprile 1996.¹¹ L'art. 1, comma 2, del decreto esecutivo n. 96-141, oltre al Gabinetto del Ministro, definisce nove strutture con carattere di direzione generale che, *ex art.* 11, esercitano la tutela su enti ed istituzioni di propria competenza.¹² Il decreto esecutivo n. 96-142, invece, istituisce l'Ispettorato Generale del Ministero della Comunicazione e della Cultura, che è il vertice della gestione amministrativa del dicastero, pur dipendendo dal Ministro.¹³

Il titolo VI della legge n. 98-04 del 15 giugno 1998¹⁴ ed il decreto interministeriale del 24 agosto 1998¹⁵ hanno istituito, presso il Ministero, quattro commissioni:

- la Commissione nazionale dei beni culturali,¹⁶ il cui compito principale è di esprimere pareri su tutte le questioni relative all'applicazione delle leggi in materia di protezione dei beni culturali;

¹¹ Titolati rispettivamente "organisation de l'administration centrale du ministère de la communication et de la culture" e "création, organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de la communication et de la culture", e pubblicati nel *J.O.R.A.D.P.* n. 25 del 21 aprile 1996, pp. 6-8 e pp. 8-9.

¹² Le nove Direzioni, comprendenti varie sottodirezioni, sono: la Direzione dell'amministrazione delle risorse; la Direzione della regolamentazione e degli studi giuridici; la Direzione della cooperazione e degli scambi; la Direzione della pianificazione e della formazione; la Direzione della comunicazione della carta stampata; la Direzione della comunicazione audiovisiva; la Direzione del patrimonio culturale; la Direzione delle arti e lettere; la Direzione dell'azione culturale.

¹³ Sulle attribuzioni e sull'organizzazione dell'Ispettorato, cfr. F. Maniscalco, *La tutela*, op. cit., *supra*, a n. 9.

¹⁴ Titolata "Protection du patrimoine culturel" e pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 44 del 17 giugno 1998, pp. 3-15. Sulla legge n. 98-04 cfr. *infra*, par. 4.

¹⁵ Pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 65, del 2 settembre 1998, pp. 13-14.

¹⁶ Istituita *ex art.* 79 della legge n. 98-04. La composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione nazionale dei beni culturali sono disciplinati dal

- la Commissione incaricata dell'acquisizione dei beni culturali;¹⁷
- la Commissione per l'esproprio dei beni culturali;¹⁸
- la Commissione culturale e scientifica.¹⁹

Nel settore della protezione del patrimonio storico-archeologico, il D.P.R. n. 87-10²⁰ istituisce l'Agenzia Nazionale di Archeologia e di Protezione dei Siti e dei Monumenti Storici, un ente pubblico amministrativo dotato di autonomia finanziaria, che esplica funzioni in materia di catalogazione, studio, conservazione, restauro, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale storico della nazione²¹ e che, a livello decentrato, dispone di unità corrispondenti a circoscrizioni archeologiche dislocate in una o più *Wilāyāt*.²²

3. La tutela dei beni culturali nelle *Wilāyāt*

Il processo di decentralizzazione dell'amministrazione pubblica, cui ha fatto seguito il considerevole trasferimento di competenze dallo

decreto esecutivo n. 01-104, del 23 aprile 2001, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 25 del 29 aprile 2001, pp.12-14.

¹⁷ Prevista in maniera generica dall'art. 81 della legge n. 98-04, è stata istituita con decreto interministeriale del 5 marzo 2002, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 24 del 10 aprile 2002, p. 26. Già nel 1979, la creazione di un'analoga commissione fu disposta dal decreto interministeriale del 5 dicembre, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* del 18 dicembre 1979, p. 1003. Sull'argomento, cfr. F. Maniscalco, *La tutela*, op. cit., *supra*, a n. 9.

¹⁸ Il regolamento di questa commissione, prevista *ex art.* 81, comma 2, della legge n. 98-04, non è ancora stato definito.

¹⁹ La Commissione culturale e scientifica è stata istituita *ex art.* 5 del decreto esecutivo n. 91-340, del 28 settembre 1991, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 45 del 2 ottobre 1991, pp. 1427-1448. Le sue attribuzioni, organizzazione e composizione sono determinate dal decreto interministeriale del 24 agosto 1998, cit., *supra*, a n. 15.

²⁰ Datato 6 gennaio 1987 e pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* del 7 gennaio 1987, pp. 36-38.

²¹ Notizie sulle attività dell'Agenzia sono reperibili nel sito internet www.ana.art.dz, ancora in fase di costruzione.

²² Nel settore della ricerca storico-archeologica, il decreto esecutivo n. 93-141 del 14 giugno 1993 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 41 del 20 giugno 1993, pp. 10-11) ha trasformato il "Centro Nazionale di Studi Storici", creato con l'ordinanza n. 71-56 del 5 agosto 1971 (pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* del 10 agosto 1971, p. 869), in "Centro Nazionale delle Ricerche Preistoriche, Antropologiche e Storiche" (C.N.R.P.A.H.). Le principali attribuzioni del C.N.R.P.A.H. sono la gestione di ricerche nei settori delle scienze preistoriche, antropologiche e storiche, l'organizzazione di attività di tipo geofisico, archeologico e storico e la costituzione di un fondo documentario e di una banca dati. Sui centri di ricerca nel settore del patrimonio culturale, cfr. F. Maniscalco, *La tutela*, op. cit., *supra*, n. 9.

Stato alle *Wilāyāt*, è iniziato intorno alla fine degli anni '60, con il "Codice della *Wilāya*",²³ sostituito dalla legge n. 90-09.²⁴ Attualmente l'Algeria è divisa in 48 *Wilāyāt*²⁵ – sorta di province²⁶ che, ai sensi del capitolo 1 della legge n. 90-09, costituiscono le circoscrizioni amministrative dello Stato e sono costituite da "un territorio, un nome e un capoluogo"– governate dalla Assemblea Popolare della *Wilāya*,²⁷ con potere deliberativo, e dal *Walī* con potere esecutivo.²⁸

Tra le competenze dell'Assemblea popolare, previste dalla legge n. 90-09, sono comprese le attività di promozione e di conservazione del patrimonio culturale.²⁹ Il decreto esecutivo n. 94-414,³⁰ invece, disci-

²³ Decreto del Presidente del Consiglio della Rivoluzione n. 69-38, del 23 maggio 1969 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* del 23 maggio 1969, pp. 382-389), modificato dalla legge n. 81-02 del 14 febbraio 1981 (pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* del 17 febbraio 1981, pp. 99-104). Cfr. Ministère de l'Information, *La Wilaya*, Alger 1970; République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, *Loi no.81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance No.69-38 du 23 mai 1969 portant code de la Wilaya*, Alger 1982.

²⁴ Datata 7 aprile 1990 e pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 15 dell'11 aprile 1990, pp. 434-445, con successive modificazioni.

²⁵ Le 48 *Wilāyāt* algerine sono: Adrar, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Alger, Annaba, Batna, Béchar, Béjaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Médéa, Mila, Mostaganem, M'Sila, Nâama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Rélizane, Saïda, Sétif, Sidi Bel Abbès, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tébessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen.

²⁶ Il territorio della *Wilāya* comprende una serie di comuni, la cui organizzazione ed amministrazione sono disciplinate dalla legge n. 90-08 del 7 aprile 1990 (pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 15, dell'11 aprile 1990, pp. 420-434).

²⁷ La cui organizzazione e competenze sono disciplinate dai titoli II e III della legge n. 90-09 (artt. 9-82).

²⁸ Le cui competenze sono disciplinate dal titolo IV della legge n. 90-09 (artt. 83-105). Il decreto esecutivo n. 94-215 del 23 luglio 1994, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 48, del 27 luglio 1994, pp. 4-8 (che ha abrogato il decreto esecutivo n. 90-285 del 27 settembre 1990, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 42 del 3 ottobre 1990, pp. 1121-1122), invece, fissa le regole di organizzazione e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'amministrazione della *Wilāya*. A questo si aggiunge il decreto esecutivo n. 94-216 del 23 luglio 1994, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 48 del 27 luglio 1994, pp. 8-9 relativo all'Ispettorato generale della *Wilāya*.

²⁹ Art. 79. Inoltre, ex art. 80, l'Assemblea popolare contribuisce all'ampliamento del patrimonio culturale, in collaborazione con i comuni e con le associazioni o i gruppi che si occupano della materia.

plina l'istituzione e l'organizzazione delle Direzioni della cultura di ogni *Wilāya*,³¹ le cui specifiche attribuzioni nel settore della tutela del patrimonio culturale, *ex art. 3*, sono:

- veiller à la protection, à la sauvegarde et à la préservation du patrimoine et sites historiques ou naturels;
- veiller à l'application de la législation en matière de sites et monuments historiques et naturels;
- suivre les opérations de récupération, de restauration du patrimoine culturel et historique [...].

Anche la legge n. 98-04³² ha preso atto del processo di “regionalizzazione” avvenuto in Algeria attribuendo al *Walī*, oltre che al Ministro della cultura, la facoltà di decretare l'iscrizione, nell'inventario supplementare dei beni culturali,³³ di un bene presente nella propria zona di competenza,³⁴ e prevedendo, *ex art. 80*, l'istituzione di una Commissione dei beni culturali³⁵ presso ciascuna *Wilāya*, con l'incarico di presentare alla Commissione nazionale dei beni culturali³⁶ istanze di catalogazione, di creazione di “settori di tutela” o di iscrizione nell'inventario supplementare dei beni culturali.

Il decreto n. 74-244 del 6 dicembre 1974, abrogato e sostituito dal decreto esecutivo n. 98-236 del 28 luglio 1998,³⁷ ha istituito le case della cultura. Si tratta di enti pubblici, dotati di personalità giuridica e

³⁰ Datato 23 novembre 1994 e pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 79 del 30 novembre 1994, pp. 18-19.

³¹ Le Direzioni della cultura della *Wilāya* hanno sostituito le 20 Direzioni della cultura e della comunicazione, istituite con decreto esecutivo n. 92-281 del 6 luglio 1992 (pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 53, del 12 luglio 1992, pp. 1197-1198) e ne hanno acquisito i beni, mezzi e personale.

³² Cit., *supra*, a n. 14. Sulla l. n. 98-04, cfr. *infra*, par 4.

³³ Sull'inventario supplementare dei beni culturali, cfr. *infra*, par. 4.

³⁴ Art. 11, comma 2, e art. 51, comma 2. Il decreto è subordinato al parere della Commissione dei beni culturali della *Wilāya* che, da parte sua, *ex art. 21*, comma 1, del decreto esecutivo n. 01-104 (cit., *supra*, a n. 16), non necessita del parere della Commissione nazionale dei beni culturali qualora si tratti di proposte di iscrizione di “*biens culturels ayant une valeur locale significative pour la wilaya concernée*”.

³⁵ La composizione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione dei beni culturali della *Wilāya* sono regolamentati dal capitolo II del decreto esecutivo n. 01-104.

³⁶ Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto esecutivo n. 01-104, i dossier esaminati dalle Commissioni dei beni culturali della *Wilāya* sono oggetto di decisioni da parte della Commissione nazionale dei beni culturali.

³⁷ Pubblicati, rispettivamente, nel *J.O.R.A.D.P.* del 13 dicembre 1974, pp. 1036-1038, e nel *J.O.R.A.D.P.* n. 55 del 29 luglio 1998, pp. 4-6.

di autonomia finanziaria, posti sotto la tutela del Ministro della cultura ed ubicati in ciascun capoluogo di *Wilāya*.³⁸ Tra le attribuzioni delle case della cultura, definite dall'art. 4 del decreto esecutivo n. 98-236, vi è anche quella di “aider à découvrir et à faire coïncider le patrimoine culturel et historique national”.

4. Legge n. 98-04 del 15 giugno 1998: generalità

Nella Costituzione algerina del 1996 il solo riferimento al patrimonio culturale si trova nell'art. 122, in cui viene sancito che tra i settori per i quali il Parlamento è chiamato a legiferare vi è anche “la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique”. Con la legge n. 98-04 del 15 giugno 1998,³⁹ che ha abrogato buona parte delle disposizioni presenti nell'ordinanza n. 67-281 del 20 dicembre 1967,⁴⁰ si è inteso disciplinare nella maniera più ampia possibile la protezione del patrimonio culturale dell'Algeria. Ai sensi dell'art. 2, sono sottoposti al regime della legge n. 98-02:

[...] tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existant sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours.

Font également partie du patrimoine culturel de la nation, les biens culturels immatériels produits de manifestations sociales et de créations individuelles et collectives qui s'expriment depuis des temps immémoriaux à nos jours.

³⁸ L'organizzazione interna delle Case della cultura sono definite dal decreto interministeriale del 7 gennaio 2002, pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* n. 06 del 23 gennaio 2002, p. 21.

³⁹ Cit., *supra*, a n. 9. La legge n. 98-04 è costituita da 108 articoli, ripartiti in 9 titoli: I. *Dispositions generales* (artt. 1-7); II. *De la protection des biens culturels immobiliers* (artt. 8-49); III. *De la protection des biens culturels mobiliers* (artt. 50-66); IV. *Des biens culturels immatériels* (artt. 67-69); V. *Les recherches archeologiques* (artt. 70-78); VI. *Des organes* (artt. 79-81); VII. *Du financement des opérations d'intervention et de mise en valeur des biens culturels* (artt. 82-90); VIII. *Du controle et des sanctions* (artt. 91-105); IX. *Dispositions finales* (artt. 106-108).

⁴⁰ L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativa “aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels”, è stata pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* del 23 gennaio 1968, pp. 50-67.

L'art. 3 classifica i beni culturali, in maniera più puntuale ed inequivocabile, in immobili, mobili ed immateriali.⁴¹ In tali articoli, dunque, gli estensori del testo hanno evitato l'elencazione esemplificativa dei beni tutelati, pur evidenziandone la possibile provenienza.⁴²

Per quanto attiene ai beni culturali religiosi, in Algeria non esiste uno specifico regime di tutela. Difatti, la legge n. 98-04 accomuna genericamente quelli religiosi alle altre tipologie di beni culturali immobili, mobili ed immateriali.⁴³ Diverso è il caso dei "biens culturels waqf",⁴⁴ la cui gestione viene demandata⁴⁵ alla legge n. 91-10.⁴⁶

Importanti innovazioni, per la salvaguardia del patrimonio culturale algerino, sono l'istituzione⁴⁷ di un inventario dei beni culturali (catalogati, iscritti nell'inventario supplementare o inseriti in "settori tutelati") presso il Ministero della cultura e la costituzione di un fondo nazionale del patrimonio culturale,⁴⁸ finalizzato al finanziamento di tutte le operazioni di protezione e di valorizzazione dei beni culturali immobili, mobili ed immateriali.⁴⁹

⁴¹ I beni culturali immateriali, di cui non si occupa il presente articolo, sono disciplinati dal titolo IV della legge n. 98-04 (artt. 67-69) e comprendono l'insieme di conoscenze, di competenze, di tecniche, ecc., concernenti l'etnomusicologia, il canto tradizionale e popolare, gli inni, le melodie, il teatro, la coreografia, le cerimonie religiose, le arti culinarie, le espressioni letterarie orali, i racconti storici, i racconti, le fiabe, le leggende, le massime, i proverbi, le sentenze ed i giochi popolari. Sull'argomento, cfr. F. Maniscalco, *La tutela...*, op. cit., *supra*, a n. 9.

⁴² Una definizione meno unitaria di bene culturale, in cui si fa riferimento ai singoli beni, è presente negli artt. 41 e 50, benché venga utilizzata la locuzione avverbiale "*tels que*", che sottolinea l'intento esemplificativo dei legislatori.

⁴³ Artt. 17, 51, 67.

⁴⁴ In generale, sul *waqf*, cfr. Heffening, s.v. *Wakf*, in E. J. Brills, *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*; vol. VIII, Leiden – New York Benhavn – Köln 1987, pp. 1096-1103, con bibliografia.

⁴⁵ Legge n. 98-04, art. 4, comma 2.

⁴⁶ Datata 27 aprile 1991 e pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 21 dell'8 maggio 1991, pp. 573-577. Come recita l'art. 2, la legge n. 91-10 si ispira alla *šarī'a*, alla quale è necessario rifarsi per qualsiasi questione non trattata dalla legge stessa.

⁴⁷ Legge n. 98-04, art. 7, comma 1.

⁴⁸ Legge n. 98-04, art. 87, comma 1.

⁴⁹ Il comma 2 dell'art. 87 demanda alla legge finanziaria la creazione del fondo e le modalità di accesso alle diverse forme di finanziamento e di aiuto per tutte le categorie di beni culturali.

4.1. Protezione dei beni culturali immobili⁵⁰

La legge n. 98-04 contempla tre tipologie di beni culturali immobili (monumenti storici, siti archeologici e complessi urbani o rurali) che, *ex art. 8*, in relazione alla natura e alla tipologia, possono essere sottoposti ad uno dei seguenti regimi di protezione: iscrizione nell'inventario supplementare, catalogazione e inserimento in "settori tutelati".

L'iscrizione nell'inventario supplementare dei beni culturali immobili⁵¹ è riservata a quei beni di interesse storico, archeologico, scientifico, etnografico, antropologico, artistico o culturale, che, pur non necessitando di una catalogazione immediata, richiedono una forma di protezione.⁵² L'iscrizione nell'inventario è decretata dal Ministro della cultura, di propria iniziativa o su richiesta di terzi, previo parere favorevole della Commissione nazionale dei beni culturali.⁵³

Il decreto d'iscrizione deve includere una serie di indicazioni, tra cui la natura e la descrizione del bene culturale, le motivazioni della sua iscrizione, le servitù e i vincoli.⁵⁴ Per avere valore legale il decreto deve essere pubblicato nel *Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire*, affisso per due mesi consecutivi nella sede del Comune in cui è ubicato l'immobile, e notificato, dal Ministro della cultura⁵⁵ o dal *Wali*,⁵⁶ al proprietario del bene.

Il vincolo per i proprietari, pubblici o privati, di beni iscritti nell'inventario supplementare non è particolarmente restrittivo. Difatti, gli artt. 14 e 15 della legge n. 98-04 prevedono che senza l'autorizzazione del Ministro della cultura non possa essere apportata alcuna "modifica sostanziale" che potrebbe avere come conseguenza

⁵⁰ Legge n. 98-04, titolo secondo, artt. 8-49.

⁵¹ Legge n. 98-04, titolo secondo, capitolo I, artt. 10-15.

⁵² Tuttavia, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 98-04, un bene deve essere catalogato o depennato dall'inventario supplementare entro dieci anni dall'inserimento nell'inventario stesso.

⁵³ Legge n. 98-04, art. 11. Lo stesso articolo, al comma 2, demanda anche al *Wali* la facoltà di iscrivere un bene culturale nell'inventario supplementare. Sull'argomento, cfr. *supra*, par. 3.

⁵⁴ Legge n. 98-04, art. 12.

⁵⁵ Se l'iscrizione è decretata dal ministro, questi ha l'obbligo di notificarla anche al *Wali* del luogo in cui è ubicato il bene. Legge n. 98-04, art. 13, comma 4.

⁵⁶ Se l'iscrizione è decretata dal *Wali*. Legge n. 98-04, art. 11, comma 2.

l'eliminazione, la scomparsa o la soppressione di quegli elementi in base ai quali il bene è stato iscritto nell'inventario supplementare.

La catalogazione⁵⁷ è una misura di protezione definitiva decretata dal Ministro della cultura, di propria iniziativa o su istanza di terzi, dietro parere della Commissione nazionale dei beni culturali. L'art. 17 della legge n. 98-04 definisce i monumenti storici che possono essere sottoposti al regime della catalogazione:

[...] toute création architecturale isolée ou groupée qui témoigne d'une civilisation donnée, d'une évolution significative et d'un événement historique.

Sont concernés, notamment les œuvres monumentales architecturales, de peinture, de sculpture, d'art décoratif, de calligraphie arabe, les édifices ou ensembles monumentaux à caractère religieux, militaire, civil, agricole ou industriel, les structures de l'époque pré-historique, monuments funéraires, cimetières, grottes, abris sous-roche, peintures et gravures rupestres, les monuments commémoratifs, les structures ou les éléments isolés ayant un rapport avec les grands événements de l'histoire nationale [...].

Dunque, sono considerati monumenti storici anche gli affreschi, gli elementi architettonici, le opere di arte decorativa e di calligrafia araba che spesso ornano strutture e complessi naturali o artificiali.

Al fine di evitare la distruzione delle prospettive monumentali, il comma 4 dell'art. 17 impone l'applicazione del decreto anche agli immobili che sorgono all'interno di un'area di protezione. Quest'ultima consiste nel rapporto di visibilità⁵⁸ tra il monumento storico ed i luoghi adiacenti dai quali esso è inscindibile.

Il Ministro della cultura ha facoltà di promuovere, in qualsiasi momento, con proprio decreto, un'istanza di catalogazione.⁵⁹ Nel cor-

⁵⁷ Legge n. 98-04, titolo secondo, capitolo II, artt. 16-40.

⁵⁸ Il comma 5 dell'art. 17 fissa ad un minimo di 200 metri la distanza relativa al campo di visibilità, che può essere ampliata in maniera indefinita, secondo la valutazione del ministro, per evitare la distruzione delle prospettive monumentali.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 98-04, il decreto di apertura dell'istanza deve menzionare la natura e la collocazione geografica del bene culturale, la delimitazione dell'area di protezione, l'estensione della catalogazione, la natura giuridica del bene culturale, l'identità dei proprietari, le fonti documentarie e storiche, le piante e le foto, le servitù e le obbligazioni e deve essere pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.*, affisso per due mesi consecutivi nella sede del comune in cui è ubicato il monumento e notificato per via amministrativa ai proprietari del bene.

so della fase istruttoria –che non può superare i due anni dalla notifica al proprietario– al monumento e all’area di protezione sono garantite le stesse misure di tutela che si applicano in caso di catalogazione.⁶⁰ Dopo aver consultato ed ottenuto il parere della Commissione nazionale dei beni culturali, il Ministro decreta la catalogazione dell’immobile, determinando i vincoli e specificando le servitù e gli obblighi che ne conseguono.⁶¹

Per quanto attiene agli effetti della catalogazione, gli artt. 21-27 della legge n. 98-04 includono alcuni vincoli per i proprietari e diverse misure di tutela che il Ministro della cultura deve applicare su siti storici, monumenti e aree di protezione, catalogati o per i quali è in corso l’*iter* di catalogazione. In particolare, l’art. 21 dispone che qualsiasi opera di restauro, di ripristino, di aggiunta, di trasformazione e di urbanizzazione, su siti catalogati o proposti per la catalogazione o su immobili inseriti in un’area di protezione, debba essere preliminarmente autorizzata dagli uffici del Ministero della cultura. Lo stesso articolo, al comma 2, elenca a titolo esemplificativo alcune attività per le quali deve essere richiesta l’autorizzazione:

- [...] - les travaux d’infrastructures tels que l’installation des réseaux électriques et téléphoniques, aériens ou souterrains, des conduites de gaz, d’eau potable et d’assainissement, ainsi que tous travaux susceptibles de constituer une agression, visuelle portant atteinte à l’aspect architectural du monument concerné;
- l’implantation d’industries ou de grands travaux publics ou privés;
 - les travaux de déboisement ainsi que de reboisement lorsque ceux-ci sont de nature à affecter l’aspect extérieur du monument concerné.

Il Ministero, inoltre, deve sia autorizzare preventivamente eventuali edificazioni o lottizzazioni su monumenti storici o su immobili ubicati all’interno di un’area di protezione⁶² sia esercitare il controllo tecnico su qualsiasi tipo di lavoro.⁶³ Ulteriori forme di protezione, previste dalla legge n. 98-04, sono il divieto di installare e

⁶⁰ Legge n. 98-04, art. 18, commi 3 e 4.

⁶¹ Ai sensi dell’art. 25 della legge n. 98-04, l’occupazione e l’utilizzo del monumento devono adattarsi alle sue esigenze di conservazione ed attenersi alle disposizioni del decreto di catalogazione, che viene pubblicato nel *J.O.R.A.D.P.* e notificato al *Walī* dell’area su cui sorge il monumento.

⁶² Legge n. 98-04, artt. 23-24. Il comma 2 dell’art. 23 prevede l’assenso automatico del Ministero nel caso in cui non venga data risposta entro i due mesi successivi alla presentazione dell’istanza di edificazione o di lottizzazione.

⁶³ Legge n. 98-04, art. 26.

viste dalla legge n. 98-04, sono il divieto di installare e di posizionare insegne pubblicitarie all'interno ed all'esterno di monumenti storici catalogati o in fase di catalogazione⁶⁴ e l'obbligo di un'autorizzazione preventiva del Ministero per l'organizzazione di spettacoli o per la realizzazione di riprese fotografiche o video all'interno di un bene culturale catalogato o in fase di catalogazione.⁶⁵

Il terzo regime di protezione del patrimonio culturale immobile, previsto dalla legge n. 98-04, è la creazione dei "settori tutelati"⁶⁶ nei quali, ai sensi dell'art. 41, possono essere inseriti:

[...] les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les casbahs, médinas, Ksour, villages et agglomérations traditionnels caractérisés par leur prédominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogénéité et leur unité historique et esthétique, présentent un intérêt historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature à en justifier la protection, la restauration, la réhabilitation et la mise en valeur.

I "settori tutelati" –creati con decreto⁶⁷ congiunto dei Ministri della cultura, dell'interno, delle collettività locali e dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'architettura– sono oggetto di un programma permanente di protezione e di valorizzazione, che funge anche come piano di occupazione del suolo.⁶⁸

4.1.2. Siti archeologici, riserve archeologiche e parchi culturali

I siti archeologici, le riserve archeologiche ed i parchi culturali sono tutelati in maniera specifica dagli articoli 28-40 della legge n. 98-04. L'art. 28, al comma 1, definisce i siti archeologici

[...] comme des espaces bâtis ou non bâtis qui n'ont pas de fonction active et qui témoignent des actions de l'homme ou des actions conjuguées de l'homme et de la nature, y compris les sous-sols y afférents et qui ont une valeur historique, archéologique, religieuse, artistique, scientifique, ethnologique ou anthropologique [...].

⁶⁴ Art. 22. Tuttavia, il Ministero della cultura può autorizzare una deroga a tali vincoli.

⁶⁵ Art. 27.

⁶⁶ Legge n. 98-04, titolo II, capitolo III, artt. 41-45.

⁶⁷ Il decreto interministeriale, ex art. 41, è condizionato al parere della Commissione nazionale dei beni culturali.

⁶⁸ Legge n. 98-04, art. 43.

Su parere della Commissione nazionale dei beni culturali, il Ministro della cultura può decretare la catalogazione di un sito archeologico,⁶⁹ per il quale deve essere disposto un progetto di tutela e di valorizzazione che sia idoneo anche per l'area di protezione del sito. Tale progetto sancisce le regole generali riguardo all'organizzazione, all'urbanizzazione e alla gestione del sito catalogato e determina le attività che possono essere esercitate su di esso e nella sua area di protezione.⁷⁰

A partire dalla pubblicazione del decreto di avvio dell'istanza di catalogazione, qualsiasi attività di restauro, di edificazione, di lottizzazione, di frazionamento, ecc., all'interno del sito archeologico, deve essere autorizzata dal Ministero della cultura, che garantisce il controllo tecnico sino alla pubblicazione del progetto di protezione.⁷¹

Le riserve archeologiche, ai sensi dell'art. 32, sono costituite da

[...] espaces où n'ont pas encore été effectuées des protections, des investigations et qui peuvent contenir des sites et monuments qui n'ont été ni identifiés, ni recensés, ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des vestiges et posséder à ciel ouvert des structures archéologiques.

Esse sono delimitate e create dal Ministro della cultura su parere della Commissione nazionale dei beni culturali.⁷²

Anche nel caso della riserva archeologica l'*iter* della catalogazione è piuttosto breve dal momento che non devono trascorrere più di sei mesi tra l'avvio dell'istanza ed il decreto di catalogazione. Durante tale periodo è vietato l'avvio di qualsiasi attività senza l'autorizzazione preventiva del Ministro, il quale può ordinare la so-

⁶⁹ *Ex* art. 29, le procedure per decretare la catalogazione di un sito archeologico sono quelle previste dagli artt. 16-18 della legge.

⁷⁰ Art. 30, comma 2. Il comma 3 dello stesso articolo demanda, ad un regolamento da definire, le procedure di elaborazione, d'istruzione e di approvazione del progetto.

⁷¹ Legge n. 98-04, art. 31. Lo stesso articolo prevede che l'autorizzazione debba essere concessa entro il termine massimo di un mese per quei lavori che generalmente non necessitano di un permesso per costruire o lottizzare, e di due mesi per gli altri lavori. Trascorso tale periodo il silenzio dell'amministrazione è considerato assenso.

⁷² Legge n. 98-04, art. 33. La scoperta di vestigia nel corso di una ricerca archeologica, *ex* art. 37, comporta la costituzione di un sito archeologico.

spensione di progetti già operativi al momento dell'apertura dell'istanza di catalogazione.⁷³

Per quanto concerne i parchi culturali, l'art. 38 li descrive come

[...] les espaces caractérisés par la prédominance et l'importance des biens culturels qui s'y trouvent et qui sont indissociables de leur environnement naturel.

La loro delimitazione, *ex art.* 39, viene decretata congiuntamente, su parere della Commissione nazionale dei beni culturali, dai Ministri della cultura, delle collettività locali e dell'ambiente, della pianificazione territoriale e delle foreste.

La protezione, la salvaguardia e la valorizzazione dei territori compresi nel parco sono affidati ad un ente pubblico a carattere amministrativo, posto sotto la tutela del Ministro della cultura, il cui compito principale è quello di elaborare il piano generale di pianificazione del parco.⁷⁴

4.2. Protezione dei beni culturali mobili

La tutela del patrimonio culturale mobile è disciplinato prevalentemente dal titolo III della legge n. 98-04⁷⁵ che, *ex art.* 50, enumera, a titolo esemplificativo, le diverse tipologie di beni culturali mobili:

- [...] - le produit des explorations et des recherches archéologiques, terrestres et subaquatiques;
- les objets d'antiquité tels qu'outils, poteries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux, habits traditionnels, armes et restes funéraires;
- les éléments résultant du morcellement des sites historiques;
- le matériel anthropologique et ethnologique;
- les biens culturels liés à la région, l'histoire des sciences et techniques, l'histoire de l'évolution sociale, économique et politique;
- les biens d'intérêt artistique tels que:
 - peintures et dessins, faits entièrement à la main sur tout support en toutes matières;

⁷³ Legge n. 98-04, art. 34.

⁷⁴ Legge n. 98-04, art. 40. Il piano generale è uno strumento di protezione che deve essere incluso nel programma di pianificazione e nel piano regolatore e si sostituisce al piano di occupazione del suolo, limitatamente all'area in cui è ubicato il parco.

⁷⁵ Artt. 50-66.

- estampes originales, affiches et photographies en tant que moyen de création originale;
- assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières, productions de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, objets d'art appliqué dans des matières telles que le verre, la céramique, le métal, le bois, etc...
- les manuscrits et incunables, livres, documents ou publications d'intérêt spécial;
- les objets d'intérêt numismatique (médailles et monnaies) ou philatélique;
- les documents d'archives,⁷⁶ y compris les enregistrements de textes, les cartes et autre matériel cartographique, les photographies, les films cinématographiques, les enregistrements sonores et les documents lisibles par machine.

È utile evidenziare come, rispetto ad analoghe leggi di altre nazioni, vengano presi in considerazione esplicitamente i beni provenienti da esplorazioni e ricerche archeologiche subacquee.⁷⁷

Come per quelli immobili, anche per i beni culturali mobili sono contemplati diversi gradi di tutela, purché presentino un interesse storico, artistico, archeologico, scientifico, religioso o tecnologico. I regimi di protezione cui possono essere sottoposti i beni culturali mobili, *ex art. 51*, sono la proposta di catalogazione o la catalogazione e l'iscrizione nell'inventario supplementare dei beni culturali.

⁷⁶ Attualmente, gli archivi nazionali sono tutelati da diversi organi statali, primo tra tutti il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, e disciplinati dalla legge n. 88-09 del 26 gennaio 1988, pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* del 27 gennaio 1988, pp. 99-101. Sull'argomento, cfr. F. Maniscalco, "Il patrimonio culturale archivistico e librario: problematiche generali", in F. Maniscalco, *La tutela...*, op. cit., *supra*, a n. 9.

⁷⁷ Già nell'art. 14 dell'ordinanza n. 67-281 (cit., *supra*, a n. 40) era presente un accenno ai beni mobili provenienti dalle acque territoriali. Presumibilmente, la consapevolezza di dover evidenziare nelle leggi dello Stato la tutela del patrimonio culturale subacqueo deriva dall'influenza della legislazione francese ed in particolare del decreto n. 61-1547 del 26 dicembre 1961, e successive modificazioni; del decreto del 4 febbraio 1965, e successive modificazioni; della circolare ministeriale del 28 aprile 1965; della legge n. 89-874 dell'1 dicembre 1989 e del decreto n. 91-1226 del 5 dicembre 1991. Sull'argomento, cfr. F. Maniscalco, *Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo in area maghrebina*, in F. Maniscalco (a cura di), *Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 4 (in stampa).

Né la catalogazione né l'iscrizione nell'inventario supplementare dei beni culturali mobili comportano l'assoggettamento al demanio pubblico dei beni appartenenti a privati. Difatti, l'art. 52 stabilisce che i proprietari possano continuare a custodirli ed a mantenerne il godimento.

L'iscrizione nell'inventario supplementare è riservata a quei beni per i quali si richieda una forma di protezione, pur non necessitando di una catalogazione immediata.⁷⁸ L'inventariazione implica l'onere per il proprietario di curare e di vigilare il bene, e l'impegno del Ministro a fornire l'assistenza tecnica per garantirne la corretta conservazione. Nel caso in cui il proprietario non dedichi sufficienti attenzioni alla tutela del bene, *ex art. 55*, il Ministro della cultura ha facoltà, su parere della Commissione nazionale dei beni culturali, di decretarne la catalogazione e di acquisirlo alle collezioni nazionali.

La catalogazione, invece, è una misura di protezione definitiva decretata dal Ministro della cultura, su parere della Commissione nazionale dei beni culturali,⁷⁹ e non comporta alcuna indennità a vantaggio del detentore del bene. Viceversa, l'art. 56 obbliga il proprietario, l'assegnatario o il depositario del bene a garantirne la protezione, la conservazione, la manutenzione e la custodia, prevedendo che qualsiasi inadempienza agli obblighi connessi con il godimento di un bene culturale mobile catalogato comporti la soppressione di ogni diritto sullo stesso. Inoltre, al comma 2, impegna il Ministro della cultura a far rispettare la legge "par tous moyens".

Il decreto di catalogazione⁸⁰ deve essere pubblicato nel *Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire* e notificato al proprietario. Il Ministro ha pure la facoltà di ispezione e di controllo sui beni mobili catalogati, attraverso personale abilitato, e l'obbligo di ricercare e preservare quei beni mobili identificati, che non siano ancora sottoposti a misure di protezione.

⁷⁸ L'iscrizione comporta per il bene tutti i benefici previsti dalla catalogazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 4, un bene deve essere catalogato o rimosso dall'inventario entro dieci anni dall'inserimento nell'inventario stesso.

⁷⁹ Ai sensi dell'art. 51, comma 1, l'avvio della pratica di catalogazione può essere intrapresa d'iniziativa del ministro o su istanza di terzi.

⁸⁰ Ai sensi dell'art. 53, comma 2, il decreto deve menzionare la natura del bene culturale mobile tutelato, il suo stato di conservazione, la sua provenienza, il luogo di conservazione, l'identità e l'indirizzo del proprietario, del possessore o del detentore e tutte quelle informazioni che possano risultare utili alla sua identificazione.

Fra gli oneri contemplati dalla legge, per i proprietari di beni culturali mobili catalogati o iscritti nell'inventario, vi è anche il divieto relativo al loro trasferimento o esportazione temporanea senza l'autorizzazione del Ministero della cultura.⁸¹

4.3. Espropriazione per causa di pubblica utilità⁸² e diritto di prelazione⁸³

L'art. 5 della legge n. 98-04 considera quattro possibilità, da parte dello Stato, di inserire nel demanio pubblico un bene culturale immobile: l'acquisizione amichevole, l'espropriazione per causa di pubblica utilità, il diritto di prelazione e la donazione.

Ai sensi dell'art. 46, Lo Stato può fare ricorso all'istituto dell'espropriazione per causa di pubblica utilità al fine di garantire la protezione e la salvaguardia dei beni culturali immobili catalogati e proposti per la catalogazione. Il comma 2 dello stesso articolo, inoltre, considera l'eventualità di espropriazione per fini strumentali degli immobili presenti in un'area di protezione, dal momento che, pur essendo privi di valore culturale, la loro totale disponibilità può rendersi necessaria per isolare, risanare o liberare un immobile catalogato o proposto per la catalogazione.⁸⁴

L'espropriazione di un bene culturale immobile per causa di pubblica utilità viene sanzionata, conformemente alla legge n. 91-11,⁸⁵ da una apposita commissione istituita presso il Ministero della cultura. L'art. 47 della l. 98-04, dispone che l'espropriazione debba attuarsi soprattutto nei casi di

- [...] - refus du propriétaire de se conformer aux prescriptions et servitudes imposées par la mesure de protection;
- lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux prescrits, même dans le cas d'une aide financière de l'Etat;

⁸¹ Artt. 60, 62. Il comma 1 dell'art. 62, invece, vieta inderogabilmente l'esportazione dei beni culturali mobili protetti.

⁸² Legge n. 98-04, titolo II, capitolo IV, artt. 46-47.

⁸³ Legge n. 98-04, titolo II, capitolo V, artt. 48-49.

⁸⁴ La stessa eventualità è prevista anche per gli immobili ubicati nei "settori tutelati".

⁸⁵ Datata 27 aprile 1991 e pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 21 dell'8 maggio 1991, pp. 577-579.

- lorsque l'occupation ou l'utilisation du bien culturel est incompatible avec les exigences de la conservation et que le propriétaire oppose un refus de remédier à cette situation;
- lorsque le partage de l'immeuble porte atteinte à l'intégrité du bien culturel et a pour effet d'en modifier le parcellaire.

In caso di alienazione a titolo oneroso di un bene culturale immobile, catalogato, proposto per la catalogazione, inserito nell'inventario supplementare o compreso in un "settore tutelato", il Ministero ha la facoltà di esercitare il diritto di prelazione.⁸⁶ Pertanto, tutti i pubblici ufficiali sono tenuti a notificare qualsiasi progetto di alienazione di un bene culturale immobile al Ministro della cultura, che deve esprimere la propria disponibilità all'acquisto entro due mesi dal momento della notifica. Trascorso questo periodo, *ex art.* 49, l'autorizzazione alla vendita viene considerata accordata automaticamente.

Le alienazioni a titolo oneroso di beni culturali mobili privati, iscritti nell'inventario supplementare, catalogati o proposti per la catalogazione, sono possibili, *ex art.* 61, solo sul territorio nazionale e se il Ministro non voglia esercitare il diritto di prelazione.⁸⁷ Inoltre, gli acquirenti devono essere informati dai proprietari in merito ai vincoli che insistono sui beni in vendita.⁸⁸

4.4. Ricerche archeologiche

Il titolo V della legge n. 98-04,⁸⁹ che ha abrogato tutte le disposizioni del titolo II dell'ordinanza n. 67-281,⁹⁰ contiene le disposizioni in materia di ricerche archeologiche intese, *ex art.* 70, come

[...] toute investigation menée scientifiquement sur le terrain et utilisant les technologies nouvelles dans le but de reconnaître, localiser, identifier des vestiges archéologiques de toute nature et de toute époque pour des reconstitutions à caractère économique, social et

⁸⁶ Legge n. 98-04, art. 48.

⁸⁷ Ai sensi dell'art. 97, in assenza di autorizzazione, qualsiasi alienazione di beni culturali mobili o immobili, catalogati o inseriti nell'inventario supplementare, è da ritenersi nulla.

⁸⁸ I beni archeologici, tranne alcune eccezioni, *ex art.* 64, sono considerati beni dello Stato e sono inalienabili. Sull'argomento, cfr. *infra*, par. 4.4.

⁸⁹ Artt. 70-78.

⁹⁰ Cit., *supra*, a n. 40.

culturel et ce, afin de faire progresser la connaissance de l'histoire dans son sens le plus étendu.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che le opere di ricerca possono effettuarsi con prospezioni sistematiche ed esami all'interno di una determinata area o regione sulla terraferma o subacquea, con scavi o saggi sulla terraferma o subacquei, con indagini archeologiche condotte su monumenti e con ricerche eseguite su oggetti e collezioni museali.

La ricerca archeologica, in aree pubbliche o private, sulla terraferma e subacquea, è demandata in maniera assoluta ed esclusiva allo Stato che, attraverso il Ministro della cultura, può intraprendere direttamente indagini archeologiche o affidarle a soggetti pubblici o privati.

I requisiti necessari per accedere alla concessione di ricerca archeologica sono predeterminati dalla legge in maniera generica:

[...] les personnes reconnues en leur qualité de chercheurs et les institutions de recherche reconnues à l'échelle nationale et internationale. Ils doivent attester de leur qualité, de leur expérience et de leur compétence dans le domaine.⁹¹

In ogni caso, ai sensi dell'art. 73, comma 1, le ricerche devono essere sottoposte al controllo di rappresentanti del Ministero della cultura che, *ex art. 74*, ha la facoltà di revocare in maniera provvisoria o definitiva la concessione.

La revoca provvisoria può essere disposta qualora l'importanza della scoperta implichi una eventuale acquisizione dell'immobile o nel caso in cui il concessionario non osservi le prescrizioni imposte per l'esecuzione delle ricerche.

La revoca definitiva può essere decretata nel caso di omessa denuncia dei beni scoperti ai rappresentanti del Ministero della cultura o alle autorità competenti, qualora l'amministrazione intenda proseguire

⁹¹ Art. 71, comma 3. Ricercatori ed istituzioni devono presentare al ministro un piano di gestione relativo alle scoperte del sito in cui si scava e, al termine delle ricerche, hanno l'obbligo di realizzare una pubblicazione scientifica (art. 71, commi 2 e 4). Inoltre, hanno l'obbligo di dichiarare immediatamente la scoperta di eventuali beni culturali (art. 73, comma 2). Per quanto concerne le caratteristiche e le voci dell'istanza di concessione, da inoltrare al ministro della cultura, sono definite dall'art. 72.

direttamente lo scavo, sostituendosi al concessionario,⁹² e nel caso di recidiva inosservanza delle prescrizioni imposte per l'esecuzione delle ricerche.

Benché lo Stato venga riconosciuto quale titolare esclusivo della ricerca archeologica, per quanto concerne la proprietà privata esso non ha accesso libero al sottosuolo, ma necessita di un decreto di occupazione temporanea cui segue un indennizzo per il proprietario.⁹³

A chiunque rinvenga beni culturali, fortuitamente o durante ricerche autorizzate, l'art. 77 fa obbligo di farne denuncia alle locali autorità competenti,⁹⁴ benché non fissi un termine entro il quale debba essere presentata la dichiarazione.

Le scoperte di beni culturali nelle acque interne o territoriali sono disciplinate in maniera specifica dall'art. 78, che impone allo scopritore, così come per i ritrovamenti sulla terraferma, l'obbligo della denuncia alle locali autorità competenti e vieta di prelevare, spostare, deteriorare o alterare qualsiasi bene culturale scoperto.

Poiché il ritrovamento o la scoperta fortuita di oggetti archeologici determina l'automatica acquisizione dei beni da parte dello Stato, l'art. 64 proibisce qualsiasi transazione commerciale di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini o autorizzati, da rinvenimenti casuali remoti o recenti, dal territorio della nazione o dalle acque interne e costiere.⁹⁵

Ex art. 77, allo scopritore viene riconosciuto il diritto ad un premio, determinato in relazione al valore delle cose rinvenute, mentre il proprietario dell'immobile in cui avviene la scoperta è indennizzato per le attività di conservazione dei beni *in situ*.

5. Sistema sanzionatorio

⁹² La revoca per tale motivo comporta l'obbligo per lo Stato di indennizzare il concessionario (art. 75, comma 2).

⁹³ Art. 76. L'occupazione temporanea può durare cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

⁹⁴ Queste, *ex art. 77*, devono immediatamente informare della scoperta gli uffici del Ministero della cultura.

⁹⁵ Ai sensi dell'art. 65 è possibile acquisire lecitamente beni archeologici o storici protetti, provenienti da altre nazioni, qualora la normativa degli Stati di provenienza dei beni ne consenta la vendita e l'esportazione.

Il regime per le violazioni alle prescrizioni in materia di beni culturali è articolato in un duplice ordine di sanzioni, penali ed amministrative, ed è disciplinato dal titolo VIII della legge n. 98-04.⁹⁶

Oltre che dal personale preposto alla tutela del patrimonio culturale,⁹⁷ le trasgressioni alla legge possono essere constatate anche da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e devono essere verbalizzate ed inoltrate al Ministro della cultura.

Chiunque ostacoli l'attività del personale incaricato di tutelare il patrimonio culturale, ponendolo nell'impossibilità di adempiere alle proprie mansioni, ai sensi dell'art. 93 è punito conformemente alle disposizioni del codice penale.⁹⁸

Anche le associazioni⁹⁹ rivestono un ruolo di spicco nell'ambito della protezione del patrimonio culturale, come dimostrano il decreto esecutivo n. 96-140¹⁰⁰ che, ex art. 4, include tra le attribuzioni del Ministro della comunicazione e della cultura "d'encourager le mouvement associatif culturel", ed il decreto esecutivo n. 96-141¹⁰¹ che, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero, istituisce la "sous-direction des relations avec les associations culturelles".¹⁰² Inoltre, l'art. 91 della legge n. 98-04 legittima tutte le associazioni, che abbiano tra gli scopi statutari¹⁰³ la protezione dei beni culturali, a costituirsi parte civile in caso di infrazioni alla legge.

⁹⁶ Artt. 93-104.

⁹⁷ Legge n. 98-04, art. 92:

[...] - *les hommes de l'art spécialement habilités dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur;*

- *les inspecteurs chargés de la protection du patrimoine culturel;*

- *les agents de conservation, de valorisation et de surveillance.*

⁹⁸ In particolare, è possibile incorrere in uno dei reati contemplati nella sezione 4 bis del codice penale "Des crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs", art. 87 bis, ordinanza n. 95-11 del 25 febbraio 1995 (pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 11 dell'1 marzo 1995, pp. 7-8).

⁹⁹ In generale, in Algeria all'attività associazionistica viene attribuito un considerevole rilievo, come dimostra la Costituzione del 1996 che, ex art. 41, garantisce la libertà "d'expression, d'association et de réunion" e prevede, al comma 1 dell'art. 43, che "l'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif".

¹⁰⁰ Cit., *supra*, a n. 8.

¹⁰¹ Cit., *supra*, a n. 11.

¹⁰² Art. 10. La sottodirezione è compresa nella "Direction de l'action culturelle".

¹⁰³ Le modalità relative allo statuto delle associazioni sono disciplinate dal titolo II, capitolo 3 (artt. 22-25), della legge n. 90-31 del 4 dicembre 1990 (pubblicata nel *J.O.R.A.D.P.* n. 53 del 5 dicembre 1990, pp. 1438-1442).

5.1. Sanzioni penali

Secondo la natura dei reati, le sanzioni penali possono sinteticamente ripartirsi in:

- *Reclusione da sei mesi a due anni e/o ammenda da 100.000 a 200.000 dīnār* per
 - omessa denuncia della scomparsa di un bene culturale mobile catalogato o iscritto nell'inventario supplementare, entro le 24 ore, da parte del guardiano o del depositario.¹⁰⁴
- *Reclusione da uno a tre anni ed ammenda da 10.000 a 100.000 dīnār*¹⁰⁵ per
 - ricerche archeologiche senza autorizzazione del Ministro della cultura;
 - omessa denuncia della scoperta fortuita di beni archeologici;
 - omessa denuncia e mancata consegna allo Stato di oggetti rinvenuti durante ricerche archeologiche autorizzate.
- *Reclusione da due a cinque anni e/o ammenda da 100.000 a 200.000 dīnār*¹⁰⁶ per
 - vendita o ricettazione di oggetti provenienti da scavi o saggi, da scoperte fortuite o da ricerche archeologiche autorizzate;
 - vendita o ricettazione di oggetti provenienti da ricerche subacquee;
 - vendita o ricettazione di beni culturali catalogati o iscritti nell'inventario supplementare;
 - vendita o ricettazione di elementi architettonici provenienti da un bene culturale immobile o da un bene culturale immobile per destinazione.
- *Reclusione da due a cinque anni e ammenda da 20.000 a 200.000 dīnār*¹⁰⁷ per
 - deterioramento o danneggiamento volontario di un bene culturale mobile o immobile proposto per la catalogazione, catalogato o inserito nell'inventario supplementare;

¹⁰⁴ Legge n. 98-04, art. 101. Il comma 2 dello stesso articolo prevede il raddoppiamento della pena in caso di recidività.

¹⁰⁵ Legge 98-04, art. 94. La pena viene raddoppiata in caso di recidività. Inoltre, il ministro della cultura può ordinare il ripristino dello *status quo* a spese del contravventore.

¹⁰⁶ Legge n. 98-04, art. 95.

¹⁰⁷ Legge n. 98-04, art. 96.

- deterioramento, distruzione o danneggiamento volontario di oggetti provenienti da ricerche archeologiche.
- *Reclusione da tre a cinque anni e ammenda da 200.000 a 500.000 dīnār*¹⁰⁸ per
 - esportazione illecita di beni culturali mobili;¹⁰⁹
 - importazione illecita di beni culturali mobili.

5.2. Sanzioni amministrative

Secondo la natura dei reati, le sanzioni amministrative possono sinteticamente ripartirsi in:

- *Ammenda da 1.000 a 2.000 dīnār* per
 - opposizione all'ispezione del personale specializzato dell'amministrazione, da parte di proprietari, affittuari o abitanti di un bene culturale immobile catalogato o iscritto nell'inventario supplementare oppure di un immobile ubicato nell'area di protezione di un bene culturale catalogato oppure nel perimetro di un "settore tutelato".¹¹⁰
- *Ammenda da 2.000 a 10.000 dīnār*¹¹¹ per
 - occupazione o utilizzo improprio di un bene culturale immobile catalogato;
 - qualsiasi attività edile, anche se connessa al restauro ed alla valorizzazione, su un bene immobile proposto per la catalogazione, catalogato o all'interno di un'area di protezione, senza l'autorizzazione del Ministro della cultura;
 - qualsiasi attività edile, anche se connessa al restauro ed alla valorizzazione, su un immobile, catalogato o non catalogato, all'interno di un "settore tutelato";
 - qualsiasi infrazione alle disposizioni della legge relativamente alla pubblicità, all'organizzazione di spettacoli, alle riprese fotografiche e cinematografiche, ai lavori di infrastruttura, all'impianto di industrie o di grandi lavori pubblici o privati, al rimboschimento o al disboscamento.
- *Ammenda da 50.000 a 100.000 dīnār* per

¹⁰⁸ Legge n. 98-04, art. 102.

¹⁰⁹ Il comma 2 dell'art. 102 prevede, in caso di recidività, il raddoppiamento della pena.

¹¹⁰ Legge n. 98-04, art. 104, che, al comma 2, prevede il raddoppiamento della pena in caso di recidività.

¹¹¹ Legge n. 98-04, artt. 98-100.

- pubblicazioni scientifiche, su documenti inediti conservati in Algeria ed inerenti il patrimonio culturale, senza l'autorizzazione del Ministro della cultura.¹¹²

Bibliografia

- AA.VV., *Les séismes en Algérie de 1365 à 1992*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Département Étude et Surveillance Sismiques, Alger-Bouzaréah 1994
- AA.VV., *Les séismes en Algérie de 1992 à 2001*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Alger-Bouzaréah 2002
- AA.VV., *Catalogue Sismologique 2002*, Département Étude et Surveillance Sismiques, Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique, Alger-Bouzaréah 2003
- Askerud P. - Clément E., *La lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Guide pour la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO de 1970*, UNESCO, Paris 2000 (prima ed. in inglese 1997)
- Bourguignon A. - Choppin J.E., *L'art volé: enquête sur le vole et le trafic d'objets d'art*, Éditions La Découverte, Paris 1994
- Boylan P.J., *Review of the Convention for the Protection of Cultural Property for the Protection in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954)*, Report ref. CLT-93/WS/12, UNESCO, Paris 1993
- Brent M., "Pillaging Archaeological Sites. Depriving the Future of the Past", in *International Criminal Police Review* 448-449 (1994), pp. 27-29
- Brodie N. - Doole J. - Renfrew C. (ed.), *Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World's Archaeological Heritage*, McDonald Institute for Archaeological Research, Cambridge 2001
- Central Intelligence Agency, *The World Factbook*, CIA, Washington D.C. 2003
- Clément E., "Some Recent Practical Experience in the Implementation of the 1954 Hague Convention", in *International Journal of Cultural Property* 3,1 (1994), pp. 11-25
- Conforti R. - Maniscalco F., "La tutela dei beni culturali mobili in Italia: il problema dei furti d'arte", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Italia*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 1, Napoli 2002, pp. 121-133
- Conseil National Economique et Social, "Avis relatif à l'avant-projet de stratégie nationale de développement économique et social à moyen terme",

¹¹² Legge n. 98-04, art. 103. Il secondo comma dell'articolo prevede anche la possibilità della confisca da parte dell'amministrazione.

- in *Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire*, n. 9 del 22 febbraio 1998, pp. 2-83
- , "Avis sur le dossier relative au patrimoine national", in *Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire*, n. 40 del 9 giugno 1998, pp. 3-12
- Crowley D.J., "The West African Art Market Revisited", in *African Arts* 7,4 (1974), pp. 54-59
- Dembélé M. - Van der Waals J., "Looting the Antiquities of Mali", in *Antiquity* 65 (1991), pp. 904-905
- des Portes E., "L'ICOM dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels", in *Museum International* 183,3 (1994), pp. 51-58
- Docci M., "La valorisation des sites historiques en Algérie", in *Rive. Revue de politique et de culture méditerranéennes*, février, 1996, pp. 226-229
- Ennabli A., "North Africa's Roman art: its future", in *World Heritage Review* 16 (2000), pp. 18-29
- Fraoua R., *Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (Paris, 1970). Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales d'exécution*, Document CC-86/WS/40, UNESCO, Paris 1986
- Hachid M., "Rock Art in Danger: the Case of the Saharan Atlas", in *Museum* 37,1 (1985), pp. 32-37
- Heffening, s.v. *Wakf*, *First Encyclopaedia of Islam 1913-1936*, vol. VIII, pp. 1096-1103
- International Council of Museums, *Workshop on Illicit Traffic of Cultural Property, AFRICOM Programme*, ICOM., Paris 1993
- , *Handbook of Standards, Documenting African Collection*, ICOM, Paris 1996
- , *Looting in Africa*, ICOM, Paris 1997
- , *Workshop on the Protection of African Heritage: Working Documents, Amsterdam, 22-24 October 1997*, ICOM, Paris 1997
- , *Actes de l'atelier pour la protection du patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans les pays arabes, Hammamet, Tunisie, 2-4 juin 1998*, ICOM, Paris 1998
- Irsheid C., "The Protection of Cultural Property in the Arab World", in *International Journal of Cultural Property* 6,1 (1997), pp. 11-45
- Kerzabi S. A. - Hachid M. - Garcia M.A., *L'art rupestre saharien: conservation méthodologie et gestion*, UNESCO, Paris 1986
- Leyten H. (a cura di), *Illicit Traffic in Cultural Property: Museums Against Pillage*, Royal Tropical Institute, Amsterdam 1995
- Maniscalco F., *Ius Praedae. La tutela dei beni culturali in guerra*, Massa Editore, Napoli 1999.
- , "La tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato", in *Jus. Rivista di Scienze Giuridiche*, XLVII, sett.-dic. 2000, pp. 481-488

- (a cura di), *La tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 2, Massa Editore, Napoli 2002
- (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Algeria*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 3, Massa Editore (in stampa)
- , "Il patrimonio culturale archivistico e librario: problematiche generali", in F. Maniscalco (a cura di), *La tutela dei beni culturali in Algeria*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 3, Massa Editore (in stampa)
- , "Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo in area maghrebina", in F. Maniscalco (a cura di), *Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo*, collana monografica *Mediterraneum. Tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, vol. 4 (in stampa)
- Maranzi L., *Algérie: préservation et mise en valeur du patrimoine culturel, mai - juin 1968*, UNESCO, Paris 1969
- Mazurek J. - Black J., "The Problems of Conservation of the Stone Prehistoric Paintings at Tassili (Sahara) and Roman Stone Monuments in Algeria", in James Black (ed.), *Recent advances in the conservation and analysis of artifacts: Jubilee Conservation Conference, London 6-10 July 1987*, Institute of Archaeology, University of London, London 1987, pp. 371-373
- McIntosh R.J. - Schmidt P. R. (ed.), *Plundering Africa's Past*, Indiana University Press, Bloomington-Indianapolis 1996
- McIntosh R. J., "Africa: Cause for Despair and for Hope", in *Art Antiquity and Law* 7,3 (2002), pp. 291-300
- Ministère de l'Information, *La Wilaya*, Alger 1970
- Nicklin K., "The Rape of Nigeria's Antiquities", in *African Arts* 8,3 (1975), pp. 86-88
- , "Rape and Restitution: the Cross River Region Considered", in *Museum* 33,4 (1981), pp. 259-260
- O'Keefe P.J., *Trade in Antiquities: Reducing Destruction and Theft*, UNESCO, London-Paris 2000
- République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l'Intérieur, Direction Générale des Collectivités Locales, *Loi no.81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l'ordonnance no. 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la Wilaya*, Alger 1982
- Shyllon F., "Constitutional Provisions for the Preservation of Cultural Heritage in Africa", in *Art Antiquity and Law* 4,1 (1999), pp. 65-68
- , "International Standards for Cultural Heritage: an African Perspective", in *Art Antiquity and Law* 5,2 (2000), pp. 159-175
- Speranza G., "Il recupero e la valorizzazione dei siti storici in Algeria", in *Cooperazione* 94 (1990), pp. 65-80

- Stefanaggi M., *Algerie. Conservation des biens culturels du Sahara, 18-27 avril 1977*, ICCROM-UNESCO, 1997 (rapporto missione)
- Tubb K.W. (ed.), *Antiquities Trade or Betrayed: Legal, Ethical and Conservation Issues*, Archetype Publications, London 1995
- UNESCO, *Convention et recommandations de l'UNESCO relatives à la protection du patrimoine culturel*, UNESCO, Paris 1985 (ed. cons. 1990)

SUMMARY

Algeria is the largest Country in the Maghreb and one of the richest one in Africa considered under a historical-cultural profile. However, a great part of its cultural heritage has been dispersed because of the colonialism, civil conflicts, natural calamities, political-economic instability, etc. The article aims to emphasize the general problems regarding the protection of the Algeria's cultural heritage analysing the activities of safeguard and valorisation of such cultural patrimony. In particular, the author describes the main institutions charged to protect the Algeria's cultural heritage and analyses the law no. 98-04 on the protection of the cultural patrimony.

RÉSUMÉ

L'Algérie est le plus vaste des pays du Maghreb et une des plus riches pays de l'Afrique, du point de vue historique et culturel. Cependant, la grande partie de son patrimoine culturel est disparu à cause du colonialisme, des conflits civils, des calamités naturelles, de l'instabilité politique et économique, etc. En cet article l'auteur individualise les problèmes généraux relatives à la sauvegarde des biens culturels immatériels de l'Algérie et il décrit les activités de sauvegarde et de mise en valeur de tel patrimoine culturel. En particulier, l'auteur analyse les établissements principaux et la loi n. 98-04, relatives à la protection du patrimoine culturel de l'Algérie.